



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

- e,p.c. Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
Dipartimento per la Coesione
Nucleo di valutazione degli atti UE
- Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE
- Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE
- Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE
- Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e
del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE
- Ministero della Salute
Nucleo di valutazione degli atti UE
- Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *"Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid 19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT EU)" COM(2020) 451 - 2020/0101 (COD).*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione, redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, elaborata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
f.to Daria Provvidenza Petralia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE
UFFICIO ANALISI, POLITICHE E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO POLITICHE E PROGRAMMAZIONE

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid 19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT EU).

- **Codice della proposta:** COM(2020) 451 *final* del 28/05/2020
- **Codice inter-istituzionale:** 2020/0101 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione

Premessa: finalità e contesto

La proposta di regolamento REACT-EU (Assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa), oggetto della presente relazione, amplia le misure di risposta per il superamento degli effetti della crisi sanitaria in corso già messe in campo attraverso i Regolamenti UE n. 460/2020 (c.d. *Coronavirus response investment initiative – CRII*) e n. 558/2020 (*CRII Plus*), recentemente approvati¹, sostenendo, al contempo, investimenti per una ripresa economica verde, digitale e resiliente.

Per tale finalità, sono messe a disposizione nuove risorse per la politica di coesione per i Paesi (e regioni) più colpiti dalla pandemia, che necessitano di investimenti mirati per la ripresa. L'obiettivo è di fare in modo che le nuove risorse possano essere immesse prontamente nell'economia reale attraverso la programmazione 2014-2020 in corso di attuazione, mediante i programmi esistenti o l'attivazione di nuovi programmi.

Le risorse aggiuntive messe in campo sono pari a EUR 58.272.800.000² (prezzi correnti), destinate all'Obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione, per le annualità 2020, 2021, 2022.

Lo Stato membro decide in merito al riparto tra il Fondo europeo per lo sviluppo regionale

¹ Cfr. note DPCOE-0001591-P-21/04/2020 e DPCOE-0001779-P-08/05/2020

² Una somma pari a EUR 18.000.000 è destinata a spese amministrative. Lo 0,35% delle risorse aggiuntive totali sono destinate all'assistenza tecnica CE (art.93 ter, par.3).

(FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) e all'eventuale destinazione di una quota della dotazione complessiva al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

I finanziamenti aggiuntivi deriveranno: per l'annualità 2020 (EUR 5.000.000.000), da una revisione mirata dei massimali del vigente Quadro finanziario pluriennale (QFP) [COM(2020) 446, 28 maggio 2020]; per le annualità 2021 (EUR 42.434.400.000) e 2022 (EUR 10.820.400.000), attraverso finanziamenti straordinari reperiti nel quadro dell'iniziativa *Next Generation EU* [COM(2020) 456, 27 maggio 2020] e, più particolare, attraverso le risorse esterne dello *European Recovery Instrument* [COM(2020) 441, 28 maggio 2020].

L'assegnazione agli Stati membri è determinata attraverso un metodo allocativo che riflette la portata dell'effetto dell'attuale crisi sulle economie e sulla società e la prosperità relativa dei Paesi (Allegato VII bis alla proposta regolamentare). L'assegnazione agli Stati membri è effettuata con successive decisioni di esecuzione della Commissione europea: a seguito del rilascio nell'autunno 2020 dei dati statistici per gli indicatori considerati nel metodo allocativo, saranno assegnate le risorse per le annualità 2020 e 2021; a partire dall'autunno 2021, sulla base delle ultime statistiche disponibili a quella data, saranno distribuiti i fondi per l'annualità 2022.

Per consentire massima flessibilità agli Stati membri nell'utilizzo delle risorse, la relativa assegnazione avviene a livello di Stato membro e non di categoria di regione. Nella decisione sull'utilizzo delle risorse, si dovrà tenere conto dei diversi fabbisogni a livello regionale e dei diversi livelli di sviluppo, in modo da mantenere il focus sulle regioni meno sviluppate, in linea con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale. La programmazione delle risorse dovrà basarsi su un processo partenariale.

Le disposizioni afferenti al processo di programmazione, alle regole attuative e agli ambiti di intervento sono illustrate nel seguito.

➤ Programmazione e allocazione tra fondi (nuovo art.92 ter)

Per ragioni di semplificazione, le risorse saranno programmate unicamente nell'ambito di un nuovo Obiettivo tematico (OT) ("Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia da Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia") (par.9), attraverso l'assegnazione a uno o più assi prioritari, separati e dedicati, nell'ambito di uno o più programmi esistenti o attraverso un nuovo programma (par.8). In quest'ultimo caso, gli Stati membri possono individuare soltanto le autorità di programma designate per i programmi in corso (par.10). Il nuovo OT costituisce una priorità unica d'investimento e non può essere combinato con altre priorità (par.9).

La distribuzione tra i fondi FESR e FSE, non è soggetta a soglie minime e l'assegnazione di un'eventuale quota al FEAD avviene su decisione dello Stato membro (par.5).

Nel corso dell'attuazione, lo Stato membro può richiedere una modifica del programma, secondo l'art.30.1 del Reg. UE n. 1303/2013 (RDC), per trasferire le risorse aggiuntive tra i fondi FESR e FSE, senza dover rispettare le soglie minime per categoria di regione. Inoltre, non si applica alle risorse aggiuntive l'art.30.5 del RDC (trasferimenti tra priorità non sottoposti ad approvazione CE), introdotto a seguito dell'iniziativa c.d. CRII (Reg. UE n. 460/2020). Gli importi assegnati allo strumento IOG non possono essere modificati.

Le richieste di modifica di un programma per integrare le risorse aggiuntive devono essere debitamente motivate e, in particolare, definire l'impatto previsto rispetto al superamento della crisi nel contesto della pandemia e alla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (par.9). Nel caso di nuovo programma operativo dedicato non è richiesta la valutazione ex-ante (art.55 del RDC). La motivazione deve descrivere i medesimi elementi sopra richiamati (par.10).

Fino al 4% del totale delle risorse aggiuntive a titolo FESR e del FSE può essere destinato

all'assistenza tecnica, nei programmi esistenti o nel nuovo programma (par.6).

Gli Stati membri devono assicurare almeno una valutazione, entro il 31 dicembre 2024, che indichi l'efficacia, efficienza e impatto delle risorse aggiuntive nonché il modo in cui tali risorse hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi del nuovo Obiettivo tematico dedicato (par.11). In relazione agli obblighi in tema di informazione, comunicazione e visibilità, gli Stati membri e le Autorità di gestione si organizzano affinché i beneficiari, i destinatari finali e il pubblico siano messi a conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle risorse aggiuntive (par.13).

All'asse o agli assi prioritari sostenuti dalle risorse aggiuntive, programmate nell'ambito del nuovo OT, può essere applicato un cofinanziamento UE fino al 100%.

Non si applicano, alle risorse aggiuntive, le prescrizioni in materia di: concentrazione tematica; condizionalità ex ante; riserva di performance e applicazione del quadro di performance; elaborazione della strategia di comunicazione (par.12).

➤ Regole attuative (nuovo art.92 ter)

Per le date di inizio e fine dell'ammissibilità della spesa e la selezione delle operazioni finanziate con le risorse aggiuntive valgono le regole già previste dal vigente regolamento di disposizioni comuni (par.12).

In particolare, la spesa è considerata ammissibile a partire dalla presentazione della richiesta di modifica del programma esistente alla Commissione europea (come nel regolamento vigente) o dalla presentazione di un nuovo programma (per analogia al caso della modifica del programma, ma risulta necessario un chiarimento sulla corretta interpretazione della proposta regolamentare nel caso di nuovo programma).

Non si applicano alle risorse aggiuntive le deroghe relative all'inizio della ammissibilità delle spese al 1° febbraio 2020, introdotta dall'iniziativa CRII (Reg. UE n. 460/220), e la deroga che consente l'ammissibilità della spesa per operazioni completate prima della presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito del programma, introdotta dall'iniziativa CRII Plus (Reg. UE n. 558/2020).

Per quanto riguarda il disimpegno delle risorse aggiuntive, in deroga alle disposizioni vigenti (art. 86.2 e art. 136.1 RDC), gli impegni relativi alle risorse aggiuntive sono disimpegnati conformemente alle norme che disciplinano la chiusura dei programmi (par.5).

A seguito della decisione di modifica/approvazione del programma, sarà versato il prefinanziamento pari a 50 per cento delle risorse aggiuntive per l'annualità 2020. Tale prefinanziamento iniziale sarà liquidato, dai conti della Commissione, al più tardi, alla chiusura del programma. Per il calcolo dei prefinanziamenti per gli anni 2021, 2022 e 2023, l'importo complessivo terrà conto delle risorse aggiuntive per l'applicazione dell'art.134.2 del RDC (par.7).

➤ Ambiti di intervento (nuovo art.92 ter)

L'uso delle risorse aggiuntive, al netto dei trasferimenti al FEAD e del 4% utilizzabile per l'assistenza tecnica, è destinato esclusivamente a sostenere operazioni per il contrasto degli effetti della crisi nel contesto della pandemia COVID-19 o che preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. In particolare:

il FESR sosterrà principalmente (par.8):

- investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario;
- capitale di esercizio o sostegno agli investimenti per le PMI, con l'inclusione dei costi operativi e del personale nonché delle misure per la salute e la sicurezza;
- investimenti che contribuiscano alla transizione verso un'economia verde e digitale;

- realizzazione di infrastrutture che consentano la prestazione di servizi di base ai cittadini;
- misure economiche nelle regioni più dipendenti dai settori maggiormente colpiti dalla crisi.

il FSE sosterrà principalmente (par.8):

- il mantenimento dell'occupazione, anche attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo e aiuti ai lavoratori autonomi, anche nei casi in cui tale sostegno non sia associato a misure attive del mercato del lavoro se non imposte dal diritto nazionale;
- lo stimolo alla creazione di posti di lavoro, in particolare per le persone in situazioni di vulnerabilità;
- misure in favore dell'occupazione giovanile;
- istruzione, formazione e sviluppo delle competenze, in particolare allo scopo di favorire la duplice transizione verde e digitale;
- accesso ai servizi sociali di interesse generale, anche in favore dei minori.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione, in quanto gli interventi dell'UE a mezzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) si basano sugli obiettivi stabiliti all'articolo 174 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il diritto di intervenire è sancito dall'articolo 175 del TFUE, che impone espressamente all'Unione di realizzare tale politica attraverso i fondi strutturali.

La base giuridica della proposta è correttamente individuata negli articoli 177 e 322 TFUE.

Secondo l'articolo 177, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari, l'organizzazione e i regolamenti applicativi dei fondi oggetto della presente proposta della Commissione. In base all'articolo 322, il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione della Corte dei conti europea per quanto attiene alle regole finanziarie relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti e a quelle che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, comma 3, del TUE. Essa mira a rendere disponibili risorse aggiuntive e a precisare le norme che disciplinano l'utilizzo di tali risorse nel contesto dei Programmi dell'attuale periodo di programmazione, non modificando le modalità di attuazione dei Programmi dei fondi strutturali, che rimangono in regime di gestione concorrente.

Gli obiettivi della proposta di regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dai soli Stati membri e richiedono l'intervento dell'Unione ai sensi del citato articolo 5 del TFUE.

Il principio di sussidiarietà non si estende alle regole finanziarie, per le quali solo l'Unione è abilitata o tenuta ad agire.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, comma 4, del TUE.

La proposta è una modifica limitata e mirata che non va al di là di quanto necessario per rendere disponibili le risorse aggiuntive e stabiliscono le regole applicabili per l'attuazione di tali risorse.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Come evidenziato, le proposte di modifica sono dirette al rafforzamento del percorso intrapreso attraverso i Regolamenti c.d. CRII e CRIP Plus, con l'obiettivo di preparare le basi per la ripresa nel medio-lungo termine. Si confermano le innovazioni in termini di uso flessibile dei Fondi SIE e di semplificazione, al fine di mettere in campo risposte tempestive.

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva.

Il progetto legislativo riveste particolare urgenza, in quanto garantirebbe risorse aggiuntive fondamentali per il rilancio economico e sociale del Paese.

L'Italia sta presentando in sede negoziale alcune proposte migliorative (Cfr. oltre).

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto legislativo possono ritenersi conformi all'interesse nazionale. Per una valutazione compiuta dello stesso devono attendersi, tuttavia, gli esiti del negoziato.

L'Italia, per prima in Europa, ha sperimentato una profonda crisi sanitaria innescata dal COVID-19, dovendo ricorrere a misure di contenimento che hanno bruscamente rallentato l'economia e influito negativamente sulla vita sociale. La fase critica, non ancora superata, richiede una forte concentrazione degli sforzi e, soprattutto, di disporre di risorse adeguate, affiancate da procedure efficaci, flessibili e tempestive che possano consentire che la sfida posta dall'emergenza possa essere superata.

Allo scopo, l'iniziativa REACT-EU rappresenta un ulteriore passo per rafforzare la capacità di risposta della politica di coesione.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Sul provvedimento oggetto della presente relazione è avvenuto un primo scambio di vedute in Consiglio (Coreper II) il 3 giugno 2020, nell'ambito del più ampio dibattito sul c.d. *Recovery package* presentato dalla Commissione europea il 28 maggio scorso, in stretto collegamento con il dibattito sul Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027. Una discussione a livello politico sulla proposta si è tenuta, altresì, in occasione della videoconferenza informale dei Ministri della Coesione il 15 giugno scorso.

A livello tecnico, la proposta di regolamento è stata esaminata in occasione degli incontri del Gruppo Misure Strutturali del Consiglio del 9 giugno e del 23 giugno scorsi.

La posizione rappresentata dall'Italia nel negoziato in corso è di generale apprezzamento per l'iniziativa, che per l'Italia rappresenta complessivamente una buona proposta.

Negli incontri negoziali è stato evidenziato come le misure di flessibilità nell'uso dei fondi previste dalla proposta unitamente ai criteri di allocazione delle risorse agli Stati membri, che devono privilegiare i Paesi più colpiti dalla pandemia, sono per l'Italia punti fermi da difendere nel processo negoziale.

È stato, inoltre, condiviso l'obiettivo rappresentato nella proposta di regolamento di preservare, anche attraverso le risorse aggiuntive di REACT-EU, il focus sulle regioni meno sviluppate, al fine di contenere i rischi di un aggravamento delle disparità territoriali.

Al contempo, sono state segnalate perplessità riguardo a taluni aspetti e presentate alcune proposte emendative volte a rendere più efficace lo strumento.

In particolare, è stata espressa preoccupazione riguardo alla tempistica necessaria per la programmazione delle risorse. Il progetto legislativo prevede, infatti, che l'assegnazione dei fondi agli Stati membri avvenga con successive decisioni di esecuzione della Commissione europea: a partire dall'autunno 2020, a seguito del rilascio dei dati statistici relativi agli indicatori considerati nel metodo allocativo saranno assegnate le risorse per le annualità 2020 e 2021; a partire dall'autunno 2021, sulla base delle ultime statistiche disponibili a quella data, saranno distribuiti i fondi per l'annualità 2022 (art.92 ter). È, tuttavia, possibile che si proceda con tre assegnazioni, nel caso in cui le risorse esterne dello *European Recovery Instrument* non dovessero essere disponibili già a partire dai primi mesi del 2021.

Al riguardo, si comprende l'esigenza sottesa alla proposta di voler tener conto delle statistiche più aggiornate affinché l'allocatione delle risorse aggiuntive agli Stati membri si basi su una valutazione del fabbisogno il più vicino possibile alla situazione economica dei Paesi e delle regioni. Tuttavia, la programmazione in più fasi, collegata all'erogazione delle risorse aggiuntive in *tranches* successive, rischia di aggravare la procedura di programmazione rispetto all'obiettivo della proposta stessa, che è quello di immettere tempestivamente risorse nell'economia reale, nonché di rallentare l'attuazione delle misure programmate considerata la "rapidissima" capacità di spesa che si richiede di mettere in atto (eleggibilità della spesa entro il 2023, in allineamento con la regola vigente). Su questo punto, sul fronte negoziale è stato chiesto di considerare un'anticipazione dell'erogazione dell'annualità 2022. Sul fronte interno, sarà, invece opportuno anticipare e concentrare le scelte di programmazione per poter integrare le diverse assegnazioni in un assetto programmatico il più possibile semplificato.

In tema ammissibilità della spesa, è stato fatto osservare che l'Italia, per ragioni di semplificazione e snellimento dell'attuazione, ritiene opportuno confermare le deroghe introdotte con le iniziative CRII e CRII Plus sia per quanto riguarda il mantenimento della data di ammissibilità della spesa al 1° febbraio 2020, sia con riferimento alla possibilità di ammettere al finanziamento operazioni completate prima della presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito del programma, anche in considerazione della sostanziale omogeneità delle spese che si dovrebbero sostenere rispetto alle due iniziative già varate.

Per quanto riguarda la tempistica negoziale, l'entrante Presidenza tedesca ha annunciato che l'obiettivo è di raggiungere un mandato negoziale parziale sulla proposta legislativa, per l'avvio del c.d. "trilogo", entro il prossimo mese di luglio.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta della Commissione europea REACT-EU dovrebbe essere operativa già a partire dal 2020 e le relative risorse aggiuntive saranno assegnate agli Stati membri sulla base del metodo allocatione sopra menzionato, che tiene conto dell'impatto della crisi e della relativa capacità di risposta sulla base di un indicatore di prosperità relativa.

Gli assi prioritari dedicati, nei quali saranno programmate le risorse aggiuntive, potranno ricevere un cofinanziamento dell'Unione fino al 100%, senza alcun apporto di risorse nazionali. Le risorse aggiuntive incrementeranno gli importi dei prefinanziamenti annuali che gli Stati membri devono ricevere fino la 2023, già a partire dall'anno in corso, garantendo maggiore liquidità per l'attuazione dei Programmi.

Non vi sono vincoli di concentrazione tematica e gli Stati membri, inoltre, possono trasferire

più agevolmente tali risorse da un fondo all'altro e tra categorie di regioni.

Riguardo al bilancio dell'Unione, la proposta comporterà impegni a partire dal 2020, finanziati con l'aumento del massimale del QFP 2014-2020. Essa comporterà, inoltre, impegni ulteriori per gli anni 2021 e 2022, finanziati mediante entrate con destinazione specifica esterne dello *European Recovery Instrument*, anch'esso oggetto del più ampio e delicato negoziato in corso. La proposta, infine, attiverà pagamenti supplementari per gli anni compresi fra il 2020 e il 2025.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta non introduce innovazioni tali da creare effetti sull'ordinamento nazionale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta non introduce innovazioni tali da creare effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali, ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione. Nell'iter istruttorio sul regolamento, questo Dipartimento ha attivato una consultazione con le Regioni.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proposta legislativa contiene elementi di semplificazione, sebbene alcuni aspetti relativi alla programmazione e all'attuazione andrebbero ulteriormente migliorati, considerato l'impegno richiesto alle Autorità responsabili dei programmi per la realizzazione della spesa.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Dalla proposta legislativa ci si attende un impatto positivo sulle attività dei cittadini e delle imprese. Al fine di immettere rapidamente nell'economia reale, le risorse aggiuntive messe a disposizione dall'iniziativa REACT-EU, sono rese disponibili nel contesto dei programmi ancora in corso del ciclo di programmazione 2014-2020.

Con i fondi aggiuntivi si sosterranno, tra l'altro, investimenti in prodotti e servizi di carattere sanitario, investimenti delle PMI anche sotto forma di capitale di esercizio e nei settori maggiormente colpiti dalla crisi, misure di sostegno al mercato del lavoro per la salvaguardia dell'occupazione e la creazione di nuovi posti di lavoro, anche in favore dei giovani, misure di natura sociale e di rafforzamento delle competenze, incluso quelle volte a favorire la transizione verde e digitale.

Altro

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato, nell'ambito delle competenti sedi istituzionali dell'Unione europea, e che la posizione dell'Italia potrà evolvere in funzione degli sviluppi che si registreranno in quelle sedi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE
UFFICIO ANALISI, POLITICHE E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO POLITICHE E PROGRAMMAZIONE

Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012
(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid 19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT EU).

- **Codice della proposta:** COM(2020) 451 *final* del 28/05/2020
- **Codice inter-istituzionale:** 2020/0101 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)